



Comunità di Lavoro Regio Insubrica

COMUNITÀ DI LAVORO REGIO INSUBRICA

DICHIARAZIONE D'INTESA

Premessa

La Repubblica e Cantone Ticino, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte
compongono

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero a tempo indeterminato con sede a Mezzana – Coldrerio (Cantone Ticino), conforme alla “Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali di Madrid, del 21 maggio 1980”.

L'attività è regolata come segue:

Art. 1 Scopo

Promozione di una politica di incremento della cooperazione transfrontaliera per:

- individuare, approfondire e discutere temi e problemi di natura e di interesse transfrontaliero;
- promuovere studi, progetti e soluzioni intesi a favorire la cooperazione transfrontaliera negli ambiti dell'economia, della mobilità, della cultura, del turismo, dello sport e tempo libero, della formazione e ricerca, e nell'ambito sociosanitario, che concernono l'area dei tre laghi (Ceresio, Lario e Verbano);
- segnalare, sensibilizzare e sottoporre agli ambiti istituzionali competenti nel rispettivo territorio progetti e proposte di soluzione condivisi;
- favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che presenta una stessa identità socio culturale.

Art. 2 Enti partecipanti

1. Sono membri di diritto della Regio Insubrica:
 - a) gli Enti pubblici descritti nella premessa;
 - b) la Provincia di Como, la Provincia di Lecco, la Provincia di Novara, la Provincia di Varese e la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - c) una città del Cantone Ticino membro della Regio Insubrica.
2. Sono inoltre membri della Comunità di lavoro:
le Associazioni, gli Enti pubblici e privati e di pubblica utilità residenti o che operano sul territorio della Regio Insubrica, previa adesione.

Singole persone fisiche o giuridiche possono aderire come sostenitori, senza diritto di voto.

3. Partecipano su invito, in veste di osservatori alle riunioni dell'Assemblea, la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana.

L'adesione dei membri al punto 2 è decisa dall'Ufficio Presidenziale.

Art. 3 Organizzazione

Gli organi deliberativi della Regio Insubrica sono:

- a) l'Ufficio Presidenziale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) l'Assemblea.

Art. 4 Assemblea

L'Assemblea è composta da un rappresentante con diritto di voto per ciascuno degli Enti di cui all'art.2, punti 1 e 2.

L'Assemblea discute ed approva:

- a) lo statuto (Dichiarazione d'Intesa) della Comunità di lavoro;
- b) gli indirizzi della Comunità di lavoro;
- c) i conti preventivi e consuntivi ed i crediti straordinari;
- d) il Regolamento Finanziario.

Essa può inoltre formulare proposte per iniziative e progetti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 5 Ufficio Presidenziale

a) composizione

L'Ufficio Presidenziale è composto dai Presidenti della Repubblica e Cantone Ticino e delle Regioni Lombardia e Piemonte.

b) compiti

- nominare il Presidente della Regio Insubrica per il periodo di un anno a turno tra i suoi membri;
- promuovere e coordinare l'attività della Regio Insubrica;
- fissare le priorità, sentito il Comitato Direttivo;
- proporre il preventivo ed il consuntivo;
- adottare le decisioni di sua competenza;
- approvare i progetti e il relativo finanziamento;
- concedere i patrocini;
- designare il Segretario Generale e l'altro personale necessario.

Essi possono essere rappresentati con specifica delega da un rappresentante politico del rispettivo territorio.

c) organizzazione

L'Ufficio Presidenziale si riunisce periodicamente almeno una volta per trimestre:

- su convocazione del Presidente e/o del Segretario Generale;
- su richiesta di un membro.

L'Ufficio Presidenziale delibera secondo il principio dell'unanimità. Un membro può astenersi dal voto motivandone la ragione.

Art. 6 Presidente

compiti

- rappresentare la Regio Insubrica;
- presiedere l'Ufficio Presidenziale e il Comitato Direttivo;
- dirigere l'Assemblea;
- curare i contatti con gli Enti istituzionali;
- sovrintendere e coordinare l'attività del segretariato e dei tavoli e gruppi di lavoro;
- consultare e tenere informati gli altri membri su iniziative importanti e su questioni urgenti.

Art. 7 Comitato Direttivo

1. Composizione

Il Comitato Direttivo è composto:

- a) dai membri dell'Ufficio Presidenziale;
- b) dai Presidenti della Provincia di Como, della Provincia di Lecco, della Provincia di Novara, della Provincia di Varese e della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Sindaco di una città ticinese membro della Regio.
Essi possono essere rappresentati, con specifica delega, da un Consigliere provinciale e da un municipale.

2. Compiti

- curare l'esecuzione delle attività della Regio;
- segnalare e formulare proposte su temi specifici che interessano il territorio della Comunità di lavoro;
- dare il proprio preavviso su iniziative e progetti;
- assicurare i contatti con gli Enti e Associazioni che operano sul territorio insubrico.

3. Organizzazione

Il Comitato Direttivo si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e/o del Segretario Generale e/o su richiesta di un proprio membro.

Il Comitato Direttivo delibera secondo il principio dell'unanimità. Un membro può astenersi dal voto motivandone la ragione.

Art. 8 Tavoli e gruppi di lavoro

La Comunità di lavoro può avvalersi di:

- a) tavoli di lavoro tematici per consultare e coinvolgere in modo permanente Associazioni, Enti pubblici e privati e di pubblica utilità che operano sul territorio della Comunità di lavoro;
- b) gruppi di lavoro per progetti particolari, specifici e concreti con mandato a termine.

Composizione e modalità di lavoro sono stabiliti dall'Ufficio Presidenziale.

Art. 9 Sede

La sede amministrativa della Regio Insubrica è stabilita dal Canton Ticino sul suo territorio.

Art. 10 Segretario Generale

Il Segretario Generale è proposto all'Ufficio Presidenziale dal Consiglio di Stato del Canton Ticino ed è di norma cittadino del Cantone.

Ha il compito di:

- assicurare il supporto amministrativo e tecnico;
- promuovere l'attività della Regio Insubrica;
- allestire i conti e gestirne l'esercizio;
- coordinare i tavoli e gruppi di lavoro;
- dirigere il segretariato;
- garantire il flusso di informazione tra i membri della Regio Insubrica e verso l'esterno.

Ciascun membro di diritto determina presso la rispettiva sede un'antenna amministrativa di contatto e d'informazione in rete con il segretariato e con gli altri membri, come pure verso le proprie amministrazioni di Cantone, Regioni, Province e città.

Art. 11 Finanze

Il finanziamento della Regio Insubrica avviene tramite:

- a) le quote fisse annuali dei membri;
- b) i contributi dei medesimi per progetti particolari, contributi e apporti in natura;
- c) i contributi di terzi.

La revisione dei conti è affidata al Controllo cantonale delle finanze del Canton Ticino in quanto la contabilità della Comunità di lavoro viene redatta in base alle normative e ai principi contabili del Cantone.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Dichiarazione d'Intesa entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea.


Gli Enti osservatori sono informati.

Il medesimo iter vale in caso di scioglimento della Regio Insubrica.

La presente Dichiarazione d'Intesa abroga e sostituisce la precedente.

Per la Repubblica e Cantone Ticino
Il Consigliere di Stato
Norman Gobbi

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri



Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal dotted lines. The top signature is a large, stylized cursive signature, and the bottom signature is a smaller, more legible cursive signature.


Per la Regione Lombardia

L'Assessore agli Enti locali, Montagna,
Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica
Massimo Sertori



Per la Regione Piemonte

Il Sottosegretario alla Presidenza
Alberto Preioni



Mezzana/Coldrerio, 26 settembre 2024